

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C. MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, COME DISPOSTO DAL TRIBUNALE DI MANTOVA, SEZIONE LAVORO, IN PERSONA DEL GIUDICE DOTT.SSA SIMONA GEROLA, CON DECRETO EMESSO IL 16/04/2024 NEL PROCEDIMENTO N.R.G. 307/2024.

Il Dott. **Galani Daniele** (c.f. GLNDNL70P23L845A), nato il 23.09.1970 a Vico Equense (NA), residente a Polla (SA), Via del Belvedere n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti del procedimento, dall'Avv. Matteo Magnano (c.f. MGNMTT80P23E532P) del Foro di Roma, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo p.e.c. matteomagnano@pec.it;

giusto

decreto emesso il 16/04/2024 dal Tribunale Ordinario di Mantova, sezione lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Simona Girola, con il quale il ricorrente è stato autorizzato alla notifica del ricorso introduttivo del procedimento r.g. n. 307/2024 e del relativo decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del presente avviso;

avvisa

i controinteressati, genericamente individuati come i “dirigenti scolastici che hanno proposto domanda di mobilità interregionale per l'a.s. 2023/2024 verso le regioni Campania, Basilicata e Calabria o che hanno ottenuto incarichi di reggenza dal 1.9.2023 presso istituzioni scolastiche della Campania, della Basilicata o della Calabria” che in virtù dell'accoglimento del ricorso potrebbero essere pregiudicati,

che

pende innanzi al Tribunale Ordinario di Mantova, sezione lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Simona Girola, il procedimento r.g. n. 307/2024, con prima udienza fissata per il giorno 06/06/2024 ore 12:00 per la discussione del ricorso proposto dal suindicato ricorrente Dott. Galani Daniele contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“1) accertare e dichiarare che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha violato il diritto del ricorrente ad essere trasferito nella sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare da assistere a Polla (SA), ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992

2) e, per l'effetto, anche previa declaratoria di inefficacia e/o disapplicazione di qualsiasi atto illegittimo contrario al diritto come sopra accertato, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore:

a) ad assegnare il ricorrente al ruolo dei dirigenti scolastici della regione Campania o, in subordine, della regione Basilicata o, in ulteriore subordine, della regione Calabria, nonché a conferire al ricorrente l'incarico di dirigente scolastico presso la sede scolastica più vicina al comune di Polla (SA) tra quelle non sottodimensionate conferite in reggenza dal 1.9.2023 e da ritenersi vacanti per i motivi di cui in narrativa ovvero tra le altre sedi non sottodimensionate prive di dirigente titolare anche successivamente al 1.9.2023;

b) nelle more dell'esecuzione di quanto disposto ai sensi del precedente punto a), ad accantonare nell'organico regionale un posto di dirigente scolastico fino all'esecuzione stessa.

Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, del presente procedimento, come per legge, da liquidarsi sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, oltre rimborso del contributo unificato e delle altre spese non imponibili”;

sulla base dei motivi che di seguito si riassumono.

Il ricorrente dott. Daniele Galani è dirigente scolastico presso l'Istituto Comprensivo di Curtatone (MN), assiste la suocera Carmela Barile, portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992, domiciliata in Polla (SA) e ha partecipato alle operazioni di mobilità interregionale per l'a.s. 2023/2024, presentando domanda all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'assegnazione alla regione Campania o, in subordine, alla regione Basilicata o, in ulteriore subordine, alla regione Calabria. Non avendo ottenuto la mobilità interregionale in uscita dalla Lombardia, il dott. Daniele Galani ha proposto ricorso al Giudice del lavoro territorialmente competente al fine dell'accertamento del diritto di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992, a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, allegando e documentando, innanzitutto, lo stato di handicap ex art. 3 c. 3 della l. n. 104/92 della suocera, ed il fatto che il ricorrente è l'unico familiare che le presta assistenza e che il datore di lavoro ha riconosciuto al ricorrente il diritto a usufruire dei permessi di cui all'art. 33 comma 3 della l. n. 104/92 per l'assistenza alla suocera, i cui presupposti sono i medesimi previsti per il diritto di cui all'art. 33, comma 5, della stessa legge, che infatti rinvia al suddetto comma 3. Inoltre, per pacifica giurisprudenza richiamata in ricorso, il diritto di cui all'art. 33 comma 5 della l. n. 104/92 è condizionato (cfr. l'inciso “ove possibile” contenuto nella disposizione), nel senso che tale diritto è limitato solo da esigenze oggettive e concrete (quindi non soggettive ed astratte) della parte datoriale, che ne rendano impossibile l'esercizio e che non siano suscettibili di essere soddisfatte in altro modo e che, nel pubblico impiego, si sostanziano nella comprovata mancanza di posti vacanti e disponibili il cui onere di allegazione e prova grava sul datore.

Sebbene gravi sul Ministero convenuto che non ha concesso la mobilità interregionale allegare e provare l'insussistenza di posti vacanti e disponibili, il ricorrente, rendendosi parte diligente sia pure senza inversione dell'onere della prova, con il ricorso ha fornito dimostrazione della sussistenza di posti vacanti in Campania, in Basilicata e in Calabria al 1.9.2023, disponibili per la mobilità interregionale dell'a.s. 2023/2024.

Si rinvia al testo integrale del ricorso.

Si allegano, in copie informatiche conformi agli originali informatici presenti nel fascicolo del procedimento R.G.N. 307/2024, il ricorso, il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e il decreto di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c., questi ultimi entrambi emessi il 16/04/2024 nel suddetto procedimento R.G.N. 307/2024.

Roma, 2/5/2024

Avv. Matteo Magnano